

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPAGNOLLI, DAL FALCO, CENGARLE, ZUGNO, LIMONI,
DE ZAN e MARTINAZZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1972

Istituzione dell'ente « Comunità del Garda »

ONOREVOLI SENATORI. — Questa iniziativa legislativa trae origine dalla constatazione della impossibilità di curare utilmente gli interessi e il destino di un territorio omogeneo, qual è quello che racchiude il lago di Garda, continuando a seguire il metodo frammentario e disorganico fin qui adottato.

Oggi invero la gestione del bacino gardesano e della sua popolazione è suddivisa caoticamente fra una pleiade di enti e di uffici, senza che si riesca a realizzare un minimo di coordinamento delle loro attività. Basti pensare che, oltre allo Stato, ai comuni, alle aziende autonome di soggiorno, tocca occuparsi dei problemi del Garda a tre regioni e a ben quattro province, camere di commercio, prefetture e via dicendo.

I mali di cui il Garda soffre in misura sempre più accentuata, gli squilibri e le carenze di ogni genere, che ne travagliano la vita e ne ostacolano la crescita, sono dovuti senza dubbio in gran parte, come è stato insistentemente sottolineato da operatori

pubblici e privati o da qualificati studiosi in un convegno tenuto a Gardone Riviera (gli atti relativi stanno per essere dati alle stampe), proprio alla mancanza di una direzione politico-amministrativa di carattere unitario che abbracci l'intero comprensorio.

Appunto da quel convegno, promosso dalla « Comunità del Garda » (associazione volontaria degli enti pubblici gardesani), è partita l'idea di far sorgere, nel più breve tempo possibile, un'entità consortile capace di dar vita a quella organica ed autonoma gestione che ormai è nei voti della popolazione del Garda.

Si è passati poi, per una serie di considerazioni condivise da tutte le forze politiche, ad auspicare la nascita di un ente del Garda mediante legge dello Stato.

Un ente del Garda di struttura democratica, i cui amministratori siano cioè espressione delle realtà locali, non mortificherà ma coordinerà e in definitiva esalterà le autonomie comunali.

Esso non priverà d'altro lato nè le regioni nè le province delle loro competenze, in quanto riceverà dalle prime l'incarico di esercitare, nel quadro dei principi che lo Stato fisserà con questa legge istitutiva, tutti quei compiti che possono essere vantaggiosamente decentrati.

Massimo rispetto, dunque, sia per le autonomie locali, sia per l'autonomia legislativa e amministrativa delle regioni, i cui statuti, in armonia con le norme costituzionali, prevedono il decentramento delle funzioni agli enti minori e, in particolare, a quelli comprensoriali, che, per la loro dimensione intermedia e per la omogeneità socio-economica delle esigenze cui sono chiamati a provvedere, si presentano come i destinatari ottimali, a livello politico e tecnico, delle deleghe regionali.

Come si è accennato, il disegno di legge istitutivo dell'ente « Comunità del Garda » ha raccolto l'unanime adesione dei vari schieramenti politici ed è solo per questioni marginali che si è preferito, alla fine, presentare due distinte proposte, una d'iniziativa comunista, l'altra — cioè questa — sottoscritta da tutte le altre forze politiche presenti sul Garda.

Identiche sono, comunque, le motivazioni di fondo del provvedimento, che differisce, nelle due versioni, solo in qualche punto relativamente secondario, per cui riteniamo pressochè sicura una generale convergenza d'intenti in sede di esame e di deliberazione nei due rami del Parlamento.

Tale convergenza d'intenti e di volontà potrebbe garantire all'iniziativa quella speditezza di procedura che è nelle attese della popolazione interessata.

Le finalità del disegno di legge.

Se si vuole veramente perseguire l'obiettivo dello sviluppo ordinato dell'economia del comprensorio del lago e dell'intera comunità gardesana, in uno con la tutela e la conservazione di quello splendido bene naturale e di civiltà che è il Garda, è necessario affrontare organicamente i complessi problemi che si pongono.

La prima fondamentale esigenza è la tutela del lago e del suo bacino naturale, del clima e del paesaggio, così come nei secoli è stato « formato » dal lavoro dell'uomo. Ovviamente la tutela comporta concettualmente l'idea della conservazione, da realizzare, attraverso una politica di vincoli e divieti, mediante la vigilanza sul territorio. Ma l'esperienza ci ha insegnato (proprio in questo nostro Paese che gli stranieri chiamano « il giardino del mondo ») che le leggi fin qui adottate per preservare il patrimonio archeologico, artistico, paesaggistico non hanno impedito i più incredibili e irreparabili scempi.

Al momento della vigilanza, che è un momento puramente conservativo e statico, occorre dunque aggiungere l'elemento dinamico della valorizzazione di questo patrimonio. Ma anch'esso non è ancora sufficiente. Affidarsi soltanto ai criteri della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico vorrebbe dire, nella migliore delle ipotesi, destinare il Garda a museo o ad orto botanico. Al limite non si raggiungerebbe neanche questo scopo, perchè mancherebbe l'elemento decisivo che in ogni epoca ha determinato in modo preminente i progressi della civiltà: il lavoro dell'uomo.

L'opera di salvaguardia e di valorizzazione va integrata con una politica di sviluppo. Invero non c'è salvaguardia nè valorizzazione se si prescinde da una politica di piena utilizzazione di tutte le risorse naturali, materiali e umane, di cui dispone potenzialmente il lago con il suo retroterra, in particolare se non si provvede a un'ordinata mobilitazione delle forze produttive e degli interessi individuali e di categoria, mediante una politica di sviluppo fondata sulla prevalenza dell'interesse pubblico rispetto a quello privato e su una scala di valori produttivi commisurati alla loro redditività sociale.

Il nostro disegno di legge tende a soddisfare la duplice esigenza di dotare la comunità gardesana di strumenti per affrontare i problemi urgenti della sua vita e del suo avvenire e, contemporaneamente, di « aggredire » — a questo livello — alcuni nodi

fondamentali dell'attuale organizzazione della società nazionale per concorrere a far avanzare una sana politica di riforme.

In questo quadro si propone che il comprensorio del Garda non sia circoscritto ai comuni rivieraschi. Infatti, solo collegando il Garda al suo retroterra gli si può garantire la flessibilità territoriale necessaria per decongestionare le aree compromesse dalla pressione demografica e urbanistica e, soprattutto, per la promozione di un'economia integrata. Peraltro il comprensorio così individuato si configura come un'unità territoriale omogenea sia sotto il profilo geografico sia sotto il profilo socio-economico.

Il piano regolatore territoriale di coordinamento, che è il primo compito fondamentale dell'ente che si propone di costituire, rappresenta il momento unificante del territorio, nell'ambito del quale si deve inserire la seconda e più dettagliata fase della pianificazione urbanistica comunale. Da solo, però, non basta.

Uno dei motivi che hanno indotto molti comuni (non solo sul Garda) a ritardare la elaborazione di uno strumento urbanistico per dare ordine al territorio è che i piani regolatori (o i programmi di fabbricazione) sono stati considerati, erroneamente, di ostacolo allo sviluppo economico del territorio in quanto portatori di limiti e di vincoli. Questa concezione va rovesciata. Occorre, cioè, che ad ogni piano regolatore territoriale corrisponda un programma di sviluppo economico-sociale, di modo che il primo rappresenti la proiezione sul territorio degli interventi previsti dal secondo.

Questo vale a maggior ragione per il comprensorio gardesano che ha bisogno, come afferma un noto studioso bresciano, « di una economia integrata, e non solo turistica (limitata a un solo ciclo stagionale) ». Infatti, affidare l'economia gardesana esclusivamente alla sua « vocazione naturale » (turistica) vuol dire condannare il Garda al declino e il suo retroterra alla degradazione economica.

Una politica economica che, invece, restituisca favorevoli condizioni di produttività e di reddito all'azienda contadina, laddove

essa può ancora affermarsi e svilupparsi, e contemporaneamente promuova quegli insediamenti industriali che non siano incompatibili con l'ambiente (industria leggera, industria di trasformazione dei prodotti agricoli, artigianato specializzato, eccetera) è la condizione per un mutamento di fondo nelle prospettive di crescita dell'economia gardesana.

In primo luogo determinerebbe una radicale e positiva modificazione nel processo di formazione del reddito, sia sotto il profilo dell'estensione delle sue fonti di formazione — e dei loro effetti moltiplicatori — sia sotto il profilo della sua distribuzione tanto nei rapporti tra i ceti produttivi quanto nei rapporti tra risparmio pubblico e risparmio privato. Contemporaneamente influirebbe positivamente sulla composizione della forza-lavoro, elevando i livelli di occupazione e moltiplicando le occasioni e le possibilità di lavoro.

In questo quadro lo stesso settore terziario avrebbe ulteriori possibilità di sviluppo, perdendo i caratteri innaturali di rigonfiamento e di precarietà che attualmente lo contraddistinguono. Il turismo avrebbe nuove occasioni di espansione (soprattutto nei collegamenti lago-collina, lago-montagna, lago-centri storici) e potrebbe essere profittevolmente integrato con ampie destinazioni di servizio (istruzione, sanità, tempo libero).

Per assolvere a compiti così impegnativi la comunità gardesana deve disporre di un organo politico coordinatore, efficiente e democratico, dotato di poteri reali. La « Comunità del Garda », così com'è oggi, non è sufficiente. Anche se si trasformasse in un consorzio intercomunale, rappresenterebbe pur sempre uno strumento inadeguato.

Contenuto del disegno di legge.

La proposta di costituire un ente (articolo 1), riconosciuto per legge, mira appunto a superare i limiti, imposti dalla legislazione vigente, alle comunità e ai consorzi sia perchè impegna direttamente lo Stato a finanziare — in parte — gli interventi sul

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

territorio e nell'economia, sia perchè conferisce all'ente poteri reali e forza contrattuale. Allo stesso tempo questa soluzione, meglio di qualsiasi altra, configura compiutamente, sotto tutti i profili, l'istituto di comprensorio, cioè di quell'ente territoriale di governo e di programmazione, intermedio tra il comune e la regione, che nel nuovo ordinamento statale rappresenta un anello fondamentale del processo di democratizzazione del potere.

Invero nel nostro disegno di legge l'istituzione e l'attività dell'ente sono strettamente collegate, per un verso, ai comuni che concorrono in via primaria a gestirlo e, per l'altro, alle regioni che ne recepiscono e avallano gli atti in una visione superiore dell'interesse comunitario che l'ente interpreta e rappresenta. Questo nulla toglie alla funzione autonoma dell'ente e ai suoi poteri di intervento. Infatti l'ente non dovrà limitarsi a predisporre il piano regolatore territoriale di coordinamento (articolo 2) e il piano di sviluppo economico (articolo 3), ma dovrà gestirli — in accordo con i comuni del comprensorio — adottando tutte le iniziative necessarie a realizzare le finalità per cui è costituito, secondo i criteri (direttamente o mediante agevolazioni) e gli strumenti (società finanziarie, enti promotori, consorzi particolari, eccetera) che di volta in volta riterrà più adeguati.

In particolare si prevede l'attribuzione all'ente, su delega dello Stato, della provincia autonoma di Trento e delle regioni interessate, di specifiche competenze amministrative nelle materie attinenti alle sue finalità (articolo 4). All'ente vengono inoltre riconosciute funzioni consultive obbligatorie, anche se non vincolanti, rispetto ad atti di competenza di altri poteri (articolo 5), nonchè la dotazione di un proprio apparato, peraltro derivante dagli organici degli enti di cui andrà a surrogare le funzioni (articolo 6).

Sono previsti e disciplinati gli organi dell'ente (articoli da 7 a 12) in modo tale da garantirne l'efficienza ed il carattere rappresentativo. L'articolo 13 detta norme finanziarie in coerenza con il sistema delle funzioni proprie dell'ente. Gli articoli 14 e 15 contengono norme finali e transitorie.

Abbiamo fiducia, onorevoli colleghi, che vogliate accordare il vostro consenso ovviamente con gli opportuni perfezionamenti, a questo disegno di legge, il cui testo corrisponde a quello già sottoposto nella passata legislatura alle due Camere (Senato, n. 1475/V; Camera, n. 2946/V) dai parlamentari del Garda di tutte le forze politiche, ad eccezione di quelle comuniste, che preferirono, come si è accennato, presentare una loro distinta proposta di legge (Camera, n. 2947/V), peraltro non divergente nella sostanza da questa nostra.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***Istituzione dell'Ente. Finalità. Circoscrizione.*

È istituito l'Ente « Comunità del Garda », dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo coordinato del comprensorio del lago di Garda.

Le funzioni dell'Ente si esercitano sul lago, sui suoi immissari ed emissari, nonché nell'ambito del territorio dei seguenti comuni: Limone, Tremosine, Tignale, Gargnano, Valvestino, Magasa, Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Salò, San Felice del Benaco, Puegnago, Polpenazze, Soiano, Manerba, Moniga, Padenghe, Desenzano sul Garda, Lonato, Sirmione, Pozzolengo, Roè Volciano, Villanuova, Gavardo, Vallio, Prevalle, Calvagese, Muscoline, Bedizzole, Calcinato, Carpenedolo, Capovalle, Montichiari (Brescia); Riva, Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Bezzecca, Concei, Tiarno di sopra, Tiarno di sotto, Tenno, Arco, Dro, Nago, Torbole, Drena (Trento); Peschiera del Garda, Lazise, Bardolino, Garda, Costermano, Torri, San Zeno, Brenzone, Malcesine, Castelnuovo di Verona, Pastrengo, Cavaion Veronese, Valeggio sul Mincio, Rivoli Veronese, Caprino Veronese, Affi, Bussolengo, Sommacampagna, Sona (Verona); Ponti sul Mincio, Monzambano, Solferino, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Medole, Guidizzolo, Volta Mantovana (Mantova).

Art. 2.*Compiti in materia urbanistica.*

L'Ente predispone il piano di coordinamento territoriale del comprensorio, con riferimento alla viabilità, alle comunicazioni, ai trasporti; alle zone da riservare a speciali destinazioni, a quelle soggette a speciali vincoli ed alle località in cui possono sorgere, ai nuovi nuclei edilizi; alle infrastrutture turistiche, alla salvaguardia delle caratteri-

stiche naturali, storiche ed artistiche; agli insediamenti industriali, compatibili con la prevalente destinazione turistica del comprensorio.

Il piano è adottato dall'Ente, udite le amministrazioni interessate, che possono esprimere il loro motivato parere entro 50 giorni dalla comunicazione ricevutane, ed è immediatamente vincolante, in attesa dell'approvazione dei competenti organi regionali e della provincia autonoma di Trento, tranne che per i comuni di quest'ultima.

Qualora, in sede di approvazione, risultasse la necessità di variare il piano per coordinarlo con altri piani analoghi o col piano regionale territoriale, l'Ente sarà invitato a formulare, al riguardo, entro 50 giorni, le sue proposte.

Art. 3.

Compiti in materia economica.

L'Ente predispone inoltre, con le modalità indicate nell'articolo precedente, il programma di sviluppo economico e sociale del comprensorio.

Il programma, una volta adottato dall'Ente, è trasmesso per l'approvazione ai competenti organi regionali, i quali potranno modificarlo, previa audizione dell'Ente ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente. A seguito dell'approvazione esso diviene parte integrante dei programmi regionali di sviluppo e beneficia dei relativi finanziamenti.

In attuazione del programma l'Ente promuove le iniziative turistiche, culturali, agricole, industriali ed infrastrutturali, ritenute idonee alla tutela, alla valutazione ed allo sviluppo del comprensorio, operando sia direttamente, sia a mezzo degli enti locali del Garda e di altri enti pubblici, sia a mezzo di società a partecipazione pubblica, e accordando contributi o prestando garanzie a sostegno di iniziative private.

Art. 4.

Altre attribuzioni.

Nell'ambito territoriale di cui all'articolo 1, il decentramento amministrativo pre-

visto dall'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione e dall'articolo 14 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5, si effettua mediante delega all'Ente delle funzioni amministrative nelle materie seguenti:

- 1) turismo e industria alberghiera;
- 2) urbanistica;
- 3) navigazione interna e porti lacuali;
- 4) pesca e patrimonio ittico;
- 5) concessione di spiagge.

Possono essere delegate all'Ente, per la valorizzazione delle zone agricole depresse rientranti nel comprensorio, le funzioni di ente di sviluppo e quelle in materia di bonifica integrale e montana.

A tal fine sarà costituita, in seno all'Ente, una gestione separata in conformità di apposito regolamento.

L'Ente può eseguire direttamente o in concessione le opere e gli interventi necessari per la depurazione delle acque del lago e per la conservazione ed il miglioramento delle loro caratteristiche. In relazione a tali opere ha facoltà di istituire ed esigere contributi di miglioria da enti e privati che ne beneficiano anche in via indiretta.

L'Ente svolge funzioni di vigilanza igienico-sanitaria sulle acque del comprensorio.

Prima di deliberare in materia urbanistica, l'Ente deve sentire i competenti organi consultivi regionali o provinciali.

Art. 5.

Funzioni consultive.

L'Ente deve essere sempre invitato dagli organi competenti ad esprimere il suo parere in ordine:

- 1) ad ogni opera e iniziativa d'interesse pubblico che concerna o debba svilupparsi, in tutto o in parte, entro i limiti territoriali del comprensorio;
- 2) alla regolamentazione ed utilizzazione delle acque comunque interessanti il bacino del Garda.

L'Ente ha in ogni caso facoltà di proporre agli enti competenti iniziative e programmi che rientrino nelle sue finalità.

Un rappresentante dell'Ente sarà invitato a far parte, con voto consultivo, degli organi di studio e di consultazione, nazionali e regionali, chiamati a pronunciarsi sull'assetto territoriale e sulla tutela del paesaggio, sulla navigazione e sul regime delle acque del Garda e dei suoi affluenti, influenti ed emissari.

Art. 6.

Uffici e personale.

L'Ente si avvale di norma, per l'esercizio delle sue funzioni, degli uffici e del personale dei comuni e degli enti turistici situati nel suo territorio.

Per l'esercizio delle funzioni delegate può anche avere uffici propri costituiti con personale trasferito alle sue dipendenze dalle regioni e dalla provincia autonoma di Trento.

L'Ente organizza i propri uffici secondo criteri funzionali.

I dipendenti dei comuni e delle aziende autonome di soggiorno possono, con il consenso dell'ente di provenienza, essere trasferiti nel ruolo organico dell'Ente, fatti salvi i diritti quesiti.

L'Ente può avvalersi, inoltre, di personale delle amministrazioni provinciali, degli enti provinciali per il turismo e delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Brescia, Mantova, Trento e Verona, appositamente distaccato presso i propri uffici.

Le eventuali assunzioni di personale avranno luogo per concorso pubblico. Per esigenze temporanee ed eccezionali potrà essere adibito personale a contratto.

Art. 7.

Organi dell'Ente.

Sono organi dell'Ente:

- l'Assemblea generale;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori.

La durata in carica dei componenti tali organi è di cinque anni.

Ai membri dell'Assemblea non competono gettoni di presenza.

Art. 8.

Composizione dell'Assemblea generale.

L'Assemblea generale è composta:

a) da cinquanta rappresentanti dei comuni del comprensorio;

b) da tre rappresentanti delle regioni interessate;

c) da quattro rappresentanti delle province interessate.

Partecipano alle sedute con voto consultivo:

d) tre rappresentanti rispettivamente designati dai Ministeri del turismo, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione;

e) quattro rappresentanti degli enti provinciali per il turismo interessati;

f) quattro rappresentanti delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato interessate;

g) tre rappresentanti delle aziende autonome di soggiorno del comprensorio.

I componenti di cui alla lettera a) sono scelti dai consiglieri comunali, con il metodo proporzionale previsto per i comuni maggiori, in base a liste concorrenti di candidati. Possono essere candidati gli elettori ed i consiglieri comunali in carica dei comuni del comprensorio. Non sono ammesse preferenze.

I componenti di cui alle lettere b) e c) sono scelti, in ragione di uno per ciascun ente, dai rispettivi consigli.

Sono designati del pari in ragione di uno per ciascun ente i rappresentanti di cui alle lettere e) e f), mentre quelli di cui alla lettera g) sono designati in ragione di uno per ciascuna delle province di Brescia, Trento e Verona. Se saranno costituite aziende di soggiorno anche nei comuni del Mantovano rientranti nel comprensorio del Garda, esse designeranno un quarto rappresentante.

Quando un rappresentante cessi, per qualsiasi causa, dalle sue funzioni, si procede alla sua sostituzione, nel caso di cui alla lettera a), mediante surrogazione del primo dei non eletti nella medesima lista e, negli altri casi, mediante nuova designazione.

Le operazioni previste nel terzo comma sono compiute sotto il controllo del Collegio dei revisori.

Art. 9.

Attribuzioni dell'Assemblea generale.

L'Assemblea generale delibera:

- 1) sullo statuto dell'Ente;
- 2) sul piano territoriale di coordinamento;
- 3) sul programma di sviluppo e sulla relativa impostazione finanziaria pluriennale;
- 4) sul bilancio preventivo e sul rendiconto annuale;
- 5) sull'assunzione di impegni pluriennali;
- 6) sulla partecipazione dell'Ente ed altri enti, consorzi e società per azioni;
- 7) sulla nomina e sulla revoca del segretario generale;
- 8) sulle opere previste nel penultimo comma dell'articolo 4 e sugli eventuali contributi di miglioria e bonifica;
- 9) sull'attribuzione di un'indennità di carica al Presidente ed ai consiglieri, in misura non eccedente quella prevista per gli amministratori dei comuni con popolazione fino a 250 mila abitanti;
- 10) su ogni altro argomento che il Consiglio direttivo ritenga di dover sottoporre al suo esame.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo quelle concernenti lo statuto, per le quali è richiesta la maggioranza dei componenti l'Assemblea generale.

Lo statuto deve indicare la sede dell'Ente, disciplinare il funzionamento degli organi, stabilire l'ordinamento degli uffici e la rela-

tiva tabella organica, fissare le funzioni e la retribuzione del segretario generale.

Art. 10.

Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da dieci consiglieri, scelti dall'Assemblea anche fuori del proprio seno.

Il Consiglio direttivo istruisce gli affari da sottoporre all'Assemblea, formula le relative proposte e provvede ad attuarne le deliberazioni; tratta ogni altro affare non compreso fra quelli elencati nell'articolo precedente; risponde alle interrogazioni che ogni rappresentante può rivolgergli in ordine all'attività del Consiglio stesso.

Adotta, su delega dell'Assemblea, le deliberazioni concernenti modificazioni non essenziali al piano territoriale ed al programma di sviluppo, nonchè quelle di cui ai numeri 5), 6) e 8) del primo comma dell'articolo precedente, che non comportino impegni finanziari di entità rilevante.

Art. 11.

Presidente. Attribuzioni.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea generale anche fuori del suo seno; per la sua elezione è richiesta, a primo scrutinio, la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, ne stabilisce l'ordine del giorno; ripartisce funzionalmente gli affari fra i membri del Consiglio e sovrintende alla loro trattazione.

Può avvalersi, previa deliberazione del Consiglio direttivo, anche in via continuativa, della consulenza di esperti. Le convenzioni relative devono essere comunicate all'Assemblea nella prima riunione successiva.

Il Presidente è coadiuvato da tre Vice-Presidenti ciascuno dei quali è scelto dal Consiglio nel proprio seno fra i rappresentanti delle singole province diverse da quella del Presidente.

Art. 12.*Collegio dei revisori. Vigilanza e tutela.*

Il Collegio dei revisori è composto:

da un magistrato della Corte dei conti, che lo presiede;

da quattro funzionari designati rispettivamente dal Ministero del tesoro, dalla Regione lombarda, dalla Regione veneta e dalla provincia autonoma di Trento.

Al Collegio dei revisori è attribuito il riscontro contabile dell'Ente.

Il Collegio presenta ogni anno all'Assemblea, in occasione dell'esame del rendiconto, una relazione sull'andamento contabile ed amministrativo dell'Ente.

Il controllo di legittimità sugli atti dell'Ente è esercitato dal magistrato e, a turno, da due degli altri membri.

Il controllo di merito è demandato al Collegio dei revisori in composizione plenaria ed è esercitato nella forma di richiesta motivata di riesame della deliberazione.

Il Collegio si riunisce presso la sede dell'Ente. Le sue decisioni di annullamento sono definitive. Scaduti venti giorni dalla consegna della deliberazione alla segreteria del Collegio, senza che sia pervenuta al Presidente dell'Ente alcuna comunicazione in merito, la deliberazione diviene esecutiva.

Art. 13.*Norme finanziarie.*

Agli oneri finanziari dell'Ente si provvede, in via ordinaria:

a) con i proventi dei canoni di concessione delle spiagge;

b) con gli eventuali contributi di miglioria;

c) con i contributi ordinari corrisposti da tutti gli enti rappresentati nell'Assemblea;

d) con assegnazione di fondi, da parte dello Stato, delle regioni interessate e della provincia autonoma di Trento.

Il contributo ordinario dello Stato è fissato nell'importo annuo di lire 300 milioni.

I contributi ordinari degli altri enti sono stabiliti nello statuto.

Agli oneri derivanti dalle opere di cui all'articolo 4, penultimo comma, nonché da ogni altra opera o intervento di carattere straordinario si fa fronte mediante finanziamenti straordinari a carico dello Stato, delle regioni e degli altri enti interessati.

Per le stesse finalità l'Ente può avvalersi di erogazioni e di agevolazioni di qualsiasi natura concesse da organismi ed enti anche internazionali. Può altresì ricorrere all'emissione di obbligazioni e all'accensione di mutui passivi, oltre che alla contrazione di debiti a breve termine.

L'Ente può, infine, con l'autorizzazione del Presidente della regione nel cui territorio si trova l'immobile o risiede il donante, accettare lasciti, donazioni e contributi, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, da enti e da privati.

Art. 14.

Pubblica utilità delle iniziative.

Le iniziative previste dalla presente legge sono di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 15.

Disposizioni finali e transitorie.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, sentita l'Assemblea della Comunità del Garda, la circoscrizione dell'Ente indicata nell'articolo 1 può essere estesa, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai territori di altri comuni dell'entroterra gardesano che ne facciano richiesta.

Alla spesa autorizzata nel secondo comma dell'articolo 13 si provvede, per l'esercizio finanziario in corso, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le attribuzioni degli organi statali in materia di castelli e di centri storici sono escluse dalla delega di cui all'articolo 4 della presente legge.

Si applicano alla Comunità del Garda i benefici fiscali previsti per gli enti locali territoriali, nonchè le agevolazioni in materia di tributi locali e di tassa di registro, previste dalla legge 10 giugno 1939, n. 937.

Per quanto non contemplato dalla presente legge si osservano, se compatibili, le norme che regolano l'attività dei comuni.

Il piano territoriale ed il programma di sviluppo saranno adottati dall'Ente entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Alla prima costituzione dell'Assemblea generale sarà provveduto da un collegio provvisorio di tre rappresentanti designati rispettivamente dalla Regione lombarda, dalla Regione Veneta e dalla provincia autonoma di Trento entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.